





Egr.

Sen. Vito Claudio Crimi
Presidente
Sen. Ugo Grassi
Relatore Atto n. 6 (già AG515/XVII)
Senn. Vicepresidenti
Senn. Segretari
Senn. Membri
Comm.ne Speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo
SENATO DELLA REPUBBLICA

On. Nicola Molteni
Presidente
Onn. Vicepresidenti
Onn. Segretari
Onn. Membri
Comm.ne Speciale per l'esame degli
atti urgenti presentati dal Governo
CAMERA DEI DEPUTATI

00186 Roma

Roma, 20 aprile 2018

Oggetto: Atto n. 6 già n. 515/XVII – Invio osservazioni con modifiche allo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2015/2302 EU sui pacchetti turistici ed i servizi turistici collegati. Richiesta di audizione.

Egregi Presidenti, Egregi Senatori, Egregi Onorevoli

all'esito della lettura dello schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva UE 2302/2015 Atto del Governo n. 6 (già n. 515/XVII) all'esame della Commissione speciale del Senato per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo da Lei presieduta, in rappresentanza delle associazioni del settore delle agenzie di viaggio di Confesercenti, Confcommercio e Confindustria, chiediamo di voler prendere in considerazione le seguenti integrazioni ed emendamenti al testo del Governo e di essere a disposizione per eventuale audizione, anche in forma congiunta, presso codesta Commissione:

• **all'art. 32** del D. Lgs del 23 maggio 2011 n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, **abrogare la lettera a) del comma 2.** 

## **Motivazione:**

L'esclusione dall'applicazione della normativa europea sui **pacchetti** di quelli **di durata inferiore alle 24 ore non comprendenti un pernottamento** già era contenuta nella Direttiva CEE 314/1990. Il legislatore italiano tuttavia, dopo averla recepita col D. Lgs 111/1995, poi assorbito all'interno del Codice del Consumo, D. Lgs 206/2005, l'ha poi eliminata con la trasposizione di tale decreto all'interno del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo (art. 34). Ciò in







considerazione dell'opportunità di ricomprendere all'interno della normativa pacchetti anche l'attività del mercato delle escursioni e delle visite guidate, in genere di durata inferiore alle 24 ore. Si chiede pertanto di **eliminare l'esclusione, in continuità con quanto già previsto dalla legislazione vigente**, evitando che il cambiamento crei ripercussioni notevoli, certamente con effetti non a favore della tutela del consumatore.

• all'art. 32 del D. Lgs del 23 maggio 2011 n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, eliminare al comma 2, lett. b) le parole: "e dalle scuole".

## **Motivazione:**

Si ritiene non sia conforme ai principi della normativa consumeristica inerente la vendita dei pacchetti e servizi turistici collegati consentire alle scuole di organizzare viaggi per studenti senza garantire il rispetto dei diritti del viaggiatore. Si tratterebbe di una **anomala discriminazione nei confronti di soggetti, quali gli studenti (molto spesso minori)**, i quali viaggerebbero nel caso di occasionalità dei viaggi organizzati dalle scuole senza i benefici e le garanzie previste dalla normativa in commento per tutti gli altri viaggiatori. Peraltro si avrebbe una deroga della normativa sui contratti pubblici per l'affidamento dei servizi da parte dei PA, di **dubbia conformità alla normativa di settore**, con incremento dei rischi anche della responsabilità risarcitoria o erariale per la pubblica amministrazione scolastica.

• al 7 comma dell'art. 41 del D. Lgs del 23 maggio 2011, n. 79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: "Tale diritto non opera allorquando l'organizzatore comunica per iscritto nelle informazioni preliminari, o comunque prima della conclusione del contratto, l'esclusione del diritto di recesso".

## Motivazione:

Si richiede di **ripristinare quanto disciplinato dal 2 comma dell'art. 32 nel vigente testo** del Codice del Turismo. Ed infatti, la disposizione, già armonizzata e conforme ai principi del Codice del Consumo, aveva recepito l'orientamento di consentire l'esercizio del diritto di recesso per i contratti inerenti i pacchetti venduti fuori dai locali commerciali, nell'ipotesi in cui l'organizzatore non avesse informato per iscritto il viaggiatore dell'esclusione di tale diritto. La ratio si fonda sul fatto che i viaggi organizzati presuppongono l'acquisto in anticipo da parte dell'organizzatore di servizi inclusi nel pacchetto, con contratti che prevedono l'applicazione di penali da parte dei fornitori, non automaticamente e agevolmente neutralizzabili nelle ipotesi di legittimo recesso da parte del consumatore: l'obiettivo era quindi di evitare che il riconoscimento del recesso *ad nutum* da parte del viaggiatore facesse rimanere l'organizzatore gravato dai costi per i servizi a terra già prenotati e saldati, a seguito della applicazione delle penali dei fornitori.

• al comma 1 dell'art. 51-quinquies del D. Lgs 23 maggio 2001, n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, aggiungere: "I diritti sopraindicati possono essere esercitati anche per la ripetizione dei costi sostenuti dall'organizzatore ai sensi del comma 7 dell'art. 42 nei confronti dei vettori aerei, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento UE 261/04, nonché nei confronti dei fornitori dei servizi inclusi nel pacchetto oggetto di recesso ai sensi del comma 4 dell'art. 41".

## Motivazione:

Il riferimento al comma 7 dell'art 42 tende a specificare che l'accollo delle spese per assistere il turista che non può rientrare con il volo aereo incluso nel pacchetto, lascia impregiudicati i diritti dell'organizzatore di ripetere i costi di alloggio dal vettore aereo. Ed infatti, trattandosi di un onere derivante da una "responsabilità oggettiva", in quanto legata a circostanze inevitabili e straordinarie, non appare equo e

legittimo imporre tale onere <u>a carico</u> dell'organizzatore del viaggio, poiché **l'obbligo di assistenza è espressamente previsto nella Normativa sul trasporto aereo (nella specie Regolamento CE 261/2004), e in passato sulla base di tale Regolamento l'onere di assistenza con la prestazione di alloggio è stata appunto fornita dal comparto aereo.** 

In relazione al riferimento al 4 comma dell'art. 41, invece, l'emendamento tende a riconoscere espressamente il diritto degli organizzatori di viaggio di un pacchetto oggetto di recesso del viaggiatore, sempre per circostanze eccezionali e inevitabili (quindi sempre nell'area di irresponsabilità dell'organizzatore), di ripetere i costi sostenuti dallo stesso per il pagamento dei servizi inclusi nel pacchetto di cui l'organizzatore subisce il recesso del viaggiatore. In tal caso, infatti, l'organizzatore da una parte è soggetto al rimborso del pacchetto e dall'altra subirebbe un'ingiustificata perdita per aver già pagato in anticipo i costi dei servizi del pacchetto ai fornitori a terra. A sostegno dell'emendamento richiesto si ricorda che la giurisprudenza ha qualificato il contratto di organizzazione di viaggio (pacchetto) come appalto di servizi e pertanto i contratti con i fornitori inclusi nello stesso devono subire le sorti del contratto principale di organizzazione secondo la teoria giuridica del "collegamento negoziale" (Cass. Sez. Un.5/10/2015 n.19785); Cass. 19 luglio 2012 n.12454; Cass. sez. III 20.12.2007 n.26958.

• **all'art. 51-septies** del D. Lgs 23 maggio 2011, n.79, come risultante dalle modifiche apportate con lo Schema di decreto legislativo in oggetto, **aggiungere un comma 9**, come segue:

"9) Ferma l'applicazione delle sanzioni e provvedimenti applicati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per la violazione della legislazione emanata nell'ambito delle competenze loro riservate, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, le disposizioni sopra indicate sono applicate anche ai soggetti che operano abusivamente nella vendita di pacchetti o servizi turistici collegati."

In attesa di cortese riscontro alla presente, cogliamo l'occasione per inviare Distinti saluti.

Per Fiavet Confcommercio Jacopo De Ria Per Assoviaggi Confesercenti Gianni Rebecchi Per Federturismo Travel Confindustria Andrea Giannetti